



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2

Via dei Partigiani n° 1 - CAGLIARI-Pirri

Tel. 070560096 - cell. 3356788054

Cod.fisc.92168640925

E-mail CAIC86400G@istruzione.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it

www.comprensivopirri.edu.it

Circolare n. 273

Cagliari, 12 aprile 2024

A tutto il Personale Scolastico

Alla DSGA

Al sito web

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne provvisorie personale docente infanzia e primaria, ATA, dell'Istituto a.s. 2024/2025.

Si comunica al personale Docente e ATA che, alla sezione “Albo online” del sito web dell'Istituto, sono pubblicate le graduatorie provvisorie in oggetto.

Avverso le suddette graduatorie è ammessa, ai sensi dell'art. 17 c.1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente e A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25, la presentazione di motivato reclamo scritto, utilizzando la modulistica in allegato, **entro 5 giorni dalla pubblicazione**, rivolto al Dirigente Scolastico, da far pervenire via email all'indirizzo caic86400g@istruzione.it con OGGETTO: Reclamo avverso alle graduatorie interne.

I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro i successivi 10 giorni.

Nello stilare la graduatoria si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Si evidenzia quanto segue:

1. Anzianità di servizio:

- il pre-ruolo è valutato punti 3 ogni anno per i primi 4 anni, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2/3, ossia 2 punti ogni anno. In caso di docenti titolari su posto di sostegno, il pre-ruolo prestato con il previsto titolo di specializzazione si raddoppia. In merito alla **valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso**, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado

si valutano per intero nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come preruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia. Nella misura della presente voce è **valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

- il servizio di ruolo è valutato punti 6 ogni anno per tutti gli anni; in caso di docenti titolari su posto di sostegno, il servizio di ruolo si raddoppia;
- Il punteggio di **continuità** spetta ai docenti per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio).
- Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. La mobilità volontaria e l'assegnazione provvisoria, una volta ottenute, fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.

2. Esigenze di famiglia:

- Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

3. Titoli generali:

- Per avere diritto ai 12 punti il **concorso deve essere ordinario per esami e titoli**, nonché deve essere stato svolto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Si valuta un solo pubblico concorso. I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell'infanzia. I concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l'infanzia. I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell'infanzia;
- Non sono valutati sia nella mobilità che nelle graduatorie interne di istituto: - i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento; - i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione; - i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado); - il concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria.

- Il concorso, infine, non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
- Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

4. Esclusione dalla graduatoria. L'articolo 13, comma 2, del CCNI 2022/25 dispone che vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere anche il loro coinvolgimento, i docenti che fruiscono delle precedenza di cui al citato articolo 13, comma 1, punti I, III, IV e VII. Nello specifico:

- Punto I:** Disabilità e gravi motivi di salute
- Punto III:** Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV:** Assistenza al coniuge e al figlio con grave disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con grave disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Riguardo al figlio che assiste il genitore, precisiamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, disposizione questa recepita dall'[OM n. 36/2023](#). Pertanto, dalla graduatoria interna vanno esclusi tutti i figli che assistono il genitore con grave disabilità, ferme restando le previste condizioni;
- Punto VII:** Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Per i docenti di cui al **punto IV**, l'esclusione si applica alle seguenti condizioni:

- **essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito;**
- **qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, aver presentato, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento** (secondo quanto previsto dall'art. 13/1, punto IV, del CCNI 2022/25)
- **certificazione di grave disabilità del genitore assistito con carattere permanente;**

- **certificazione di grave disabilità anche rivedibile nel caso di assistenza al figlio o al coniuge**, purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Le graduatorie sono visibili ai seguenti link:

ATA:

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#!/dettaglio-atto?customerCode=sc26099&id=2957033&archivio=false>

Primaria:

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#!/dettaglio-atto?customerCode=sc26099&id=2957030&archivio=false>

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#!/dettaglio-atto?customerCode=sc26099&id=2957027&archivio=false>

Infanzia:

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#!/dettaglio-atto?customerCode=sc26099&id=2957024&archivio=false>

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#!/dettaglio-atto?customerCode=sc26099&id=2957014&archivio=false>

Il Dirigente Scolastico
Valentino Pasquale Pusceddu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993